



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

P.D. 28S/15

C.S.A. 4/16

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

composta dai Signori:

Avv. Carlo Albini – Presidente

Avv. Sergio Smedile – Componente estensore

Avv. Carlo Celani – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo proposto dal tesserato Emidio Lozzi, giocatore non professionista, tesserato F.I.G., socio del A.S.D. Lanzo Golf Club, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Lombardia, avv. Amedeo Motta, del 21.4.2016 (Proc. 28S/15)

Con reclamo pervenuto il giorno 24.04.2016, integrato con successiva memoria del 26.04.2016, il signor Emidio Lozzi ha tempestivamente impugnato la decisione con la quale il Primo Giudice ha disposto l'archiviazione del procedimento, ritenendo infondato il ricorso proposto da costui avverso la classifica finale del Trofeo denominato "Score d'Oro", eclettica due categorie che prevedeva l'assegnazione del premio ai vincitori della prima (fino a 16 hcp) e della seconda categoria (oltre i 16 hcp), che avevano conseguito il miglior punteggio, considerando tutte le gare giocate sul percorso del Club in questione dal 12.04.2015 al 29.09.2015, con l'esclusione di due gare ben specificate. L'assegnazione dell'hcp veniva determinata in base al miglior hcp conseguito dal giocatore nel corso dell'anno.

Va ricordato che la questione era stata sottoposta dal Lozzi al giudizio degli Organi della Giustizia Federale dopo che costui aveva inutilmente tentato di risolverla nell'ambito del proprio Circolo.

I motivi di doglianza, nel ricorso avanti al Giudice Sportivo Territoriale, riguardavano l'assegnazione del trofeo per la seconda categoria a un giocatore che all'inizio dell'anno 2015, aveva un hcp inferiore a 16 e quindi, in base al regolamento del Trofeo, avrebbe dovuto giocare nella prima categoria, anche se nel corso di tutte le gare giocate per l'assegnazione del Trofeo, l'hcp era stato sempre superiore; che l'ultima gara prevista dal calendario che si doveva giocare il 29.09.2015, era stata rinviata dalla Commissione Sportiva e regolarmente giocata il 7.10.2015, e il cui risultato non era stato conteggiato per la definitiva classifica del Trofeo.

I motivi del reclamo in esame, si possono così riassumere:

- Omessa pronuncia nella decisione impugnata sulla errata appartenenza del vincitore alla seconda categoria;
- L'aver il Primo Giudice ritenuta erroneamente annullata l'ultima gara che si doveva giocare il 29.09.2015, mentre la stessa era stata semplicemente rinviata. Viene quindi richiesto l'accoglimento del reclamo e l'annullamento della decisione impugnata.

L'udienza di prima comparizione fissata per il 26.05.2016, è stata rinviata d'ufficio da questa Corte al 16.06.2016, non risultando ancora acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado. All'udienza del 16.06.2016 è intervenuto il Lozzi, il quale illustrando i propri scritti, ha insistito per l'accoglimento del reclamo.

La Corte, con separata ordinanza, ritenuto che la decisione avrebbe potuto interessare, sia il C.G. Lanzo, sia il giocatore dichiarato vincitore della seconda categoria, signor Rocco Bertone, e che quindi gli stessi potevano avere interesse ad intervenire nel giudizio, rinviava la causa all'udienza del 14.07.2016, dando facoltà a costoro di intervenire, con termine per il deposito di memorie. A detta udienza, è comparso il Presidente del C.G. Lanzo, signor Giovanni Porta; il Lozzi che aveva preannunciato la sua presenza, non è comparso per motivi di salute. Il signor Bertone, infine, non ha svolto alcuna attività difensiva. Il signor Porta ha ampiamente illustrato le ragioni in base alle quali era stato assegnato l'hcp ai partecipanti e stilata la classifica definitiva dello "Score d'Oro", con l'assegnazione del premio della seconda categoria al signor Bertone. La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione, concedendo al reclamante termine di giorni cinque per eventuale replica alle dichiarazioni del Presidente del Circolo. Il Lozzi non ha fatto pervenire alcuna memoria.

Venendo all'esame dei motivi di gravame, di particolare rilevanza risulta quanto dichiarato dal Presidente del Circolo all'udienza del 14.07.2016 e qui di seguito riportato: (il Porta) *"illustra e chiarisce il regolamento dell'elettica denominata "Score d'Oro" confermando la corrispondenza della copia che gli viene mostrata all'originale del regolamento della gara in questione. Chiarisce che l'hcp del giocatore che viene tenuto presente nel periodo in cui si svolgono le gare non deve considerarsi quello dell'inizio dell'anno solare, bensì quello in cui inizia la prima gara valida per l'assegnazione del premio finale, precisando che il Club essendo a 1000 m. di altezza è aperto dai primi di aprile a fine ottobre. Fa altresì presente che*

l
A

qualora si considerasse valido l'hcp dell'inizio dell'anno solare bisognerebbe attendere la fine dello stesso per stabilire l'hcp di ogni singolo giocatore. Precisa che la gara Score d'Oro si gioca da più di 15 anni e l'interpretazione del Regolamento è stata sempre in questo senso e non ci sono state mai contestazioni in merito; inoltre che Lozzi ha vinto più volte lo Score d'Oro ADR: per i casi di parità tra due giocatori preciso che per l'assegnazione del premio valgono le ultime nove, sei, tre buche e il riferimento alle buche di tutte le gare giocate. Preciso inoltre che lo spostamento di una gara oltre al termine fissato dal Regolamento comporta la relativa esclusione della gara dal calcolo per il premio. Se ben ricordo la gara del 29 settembre 2015 è stata rinviata per il brutto tempo.

ADR: Nel caso che venga introdotta una nuova gara non in calendario ma nel periodo di validità stabilita dal Regolamento dello Score d'Oro la stessa viene presa in considerazione. Dopo il reclamo del Sig. Lozzi il Regolamento dello Score d'Oro è stato modificato per evitare che possa prestarsi a degli equivoci. La qual cosa è avvenuta per il Regolamento dello Score d'Oro 2016".

Venendo all'esame dei motivi di gravame, con il primo si critica il criterio in base al quale viene stabilito l'hcp per i giocatori partecipanti al Trofeo "Score d'Oro", lamentando che la questione non era stata minimamente trattata nella decisione impugnata, come in effetti risulta dalla lettura della stessa.

Passando al merito, il regolamento del Trofeo, così stabilisce al riguardo:
"L'hcp più basso posseduto dal giocatore nel corso dell'anno determinerà la categoria di appartenenza".

Ritiene evidente questa Corte che, essendo indicato genericamente l'anno, si dovrebbe far riferimento all'anno solare e quindi il suo inizio non può che intendersi

il mese di gennaio. Con la conseguenza che a un giocatore che ha partecipato alle prime gare dell'anno con un hcp inferiore a 16, andrebbe attribuito quell'hcp per tutte le gare riguardanti il Trofeo.

Tuttavia, come spiegato dal Presidente nella dichiarazione resa davanti a questa Corte, in tutti i precedenti anni in cui si è giocato lo Score d'Oro si è sempre ritenuto che l'inizio dell'anno cui fare riferimento coincideva con l'apertura del Circolo, che, essendo situato in altura, rimaneva chiuso nei mesi invernali, per cui veniva preso in considerazione unicamente il periodo di attività sportiva compreso tra "aprile e fine ottobre".

Tale interpretazione può quindi considerarsi una consuetudine consolidata e accettata da tutti i partecipanti. Lo stesso Lozzi, che aveva in passato alcune volte vinto il trofeo, non aveva mai sollevato eccezioni al riguardo, cosa che ha invece fatto solo al termine dell'ultima gara del 2015.

Ne consegue che il motivo di gravame non può essere accolto.

Maggior considerazione merita il secondo motivo, con il quale si critica il fatto che il Comitato Organizzatore non ha considerato, ai fini del risultato finale, l'ultima gara già fissata al 29 settembre e rinviata al 7 ottobre 2015.

Se per regolamento l'ultima gara del 29/9 completava il numero delle gare programmate, e la stessa si è disputata il 7 ottobre, essendo stata semplicemente rinviata dalla Commissione Sportiva a causa del maltempo - e non annullata come erroneamente si sostiene nella decisione impugnata - non si comprende perché il Comitato di Gara del Circolo abbia stilato la classifica finale prima che l'ultima gara venisse disputata. E' evidente, infatti, che un semplice rinvio per il maltempo, non può essere paragonato all'annullamento della gara o all'impossibilità di essere

giocata per la chiusura invernale del Circolo o per altri motivi di notevole rilevanza. Né d'altra parte risulta che il termine fissato dal regolamento per il 29.09.2015, sia da considerarsi perentorio. Al riguardo nessun dubbio può sussistere, infatti il comunicato della Commissione Sportiva recita testualmente:

"RINVIATA LA GARA DI MARTEDI' 29 SETTEMBRE"

Si informano i gentili Soci che la gara "Circuito Golflakecomo" prevista per il giorno martedì 29 settembre 2015, sarà rinviata al giorno mercoledì 7 ottobre 2015".

E' quindi evidente che se la Commissione Sportiva avesse voluto escludere la suddetta gara dal computo di quelle prestabilite per l'assegnazione del Trofeo, avrebbe dovuto – sempre che ne avesse la facoltà – dirlo espressamente. Si ricorda peraltro che per le questioni non regolamentate dalla normativa sportiva va fatto riferimento ai dettami della procedura civile (art. 6, co.6, Reg. Giust.), la quale prevede che i termini per essere considerati perentori, devono essere espressamente indicati come tali.

Volendo richiamare il "noto principio generale", cui solo parzialmente fa riferimento la decisione impugnata (*ubi voluit dixit*), per respingere il ricorso del Lozzi e archiviare la pratica, principio che compiutamente recita: "*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*", si può bene affermare che avendo la Commissione Sportiva taciuto nel suo comunicato sulla esclusione della gara in questione dal computo finale, non abbia inteso in effetti escluderla. In ogni caso, anche senza ricorrere ai brocardi latini, questa Corte ritiene che il gravame sia fondato e vada accolto, dal momento che in tutti gli sport, compreso naturalmente quello del golf, il risultato di una gara rinviata per il maltempo e recuperata nei giorni successivi, è



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

valido a tutti gli effetti, compreso quello di redigere la classifica finale di un torneo, di un campionato o di un trofeo, come quello del caso in esame.

Ne consegue che la decisione impugnata che ha disposto l'archiviazione del ricorso va annullata. E che la classifica per l'assegnazione dello "Score d'Oro" dovrà essere redatta tenendo anche conto dei risultati dell'ultima gara in calendario per il 29.09.2015 e rinviata al 7.10.2015 a causa del maltempo.

L'accoglimento del reclamo comporta la restituzione della tassa versata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando, annulla la decisione del Giudice Sportivo Territoriale per la Lombardia del 21.04.2016 (P.D. 28S/15) che ha disposto l'archiviazione del procedimento. Stabilisce che la redazione della classifica finale per l'assegnazione dello Score d'Oro, anno 2015, dovrà essere compilata tenendo conto anche dei risultati dell'ultima gara prevista dal calendario del Circolo per il 29.09.2015 e rinviata al 7.10.2015.

Dispone la restituzione della tassa versata.

Così deciso in Roma il 29 luglio 2016

Il Presidente

Il Giudice estensore